

STATUTO

dell'Associazione "BASKET MEDICI MILANO ASD"

Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: **BASKET MEDICI MILANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** in breve **BMM**.

A seguito di contratti pubblicitari e/o sponsorizzazioni, l'Associazione può assumere, ai fini delle manifestazioni sportive e/o eventi benefici, una diversa denominazione.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via Lanzone n. 31- Milano (Mi).

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono il bianco e l'azzurro.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e s'ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L'Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevede la sua organizzazione attraverso cariche sociali democraticamente elette dagli associati stessi.

Art.5) Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico e educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive, in particolare della pallacanestro.

La sua finalità è progettare, promuovere e realizzare eventi d'intrattenimento di natura sportiva, culturale e sociale, esclusivamente a scopo benefico proponendosi anche di programmare incontri di natura scientifica e formativa ai giovani, ai genitori, agli educatori e ai tecnici nelle scuole o presso centri sportivi per la promozione attiva di un corretto stile di vita, di una sana alimentazione e di una attività motoria idonea con l'obiettivo primario del benessere psico-fisico dalla prima infanzia alla terza età.

Nell'ambito della sua attività l'associazione si propone di operare specificatamente nella disciplina della pallacanestro mediante:

- la formazione, preparazione e gestione di squadre maschili e femminili ove possibile organizzate in modo di garantire omogeneità sia per età che per livello tecnico;
- la partecipazioni a campionati, tornei e manifestazioni nazionali e internazionali;
- la pubblicazione di giornali periodici, l'utilizzo siti web, social e piattaforme telematiche e digitali, il collegamento con emittenti radio e televisive.

L'associazione potrà accedere al credito sportivo al fine di realizzare palestre e impianti sportivi, fornendo le garanzie che saranno richieste.

Tutte le attività dell'associazione deve essere svolta nel rispetto delle leggi dello Stato italiano.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di

eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci possono essere solo maggiorenni ed esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. La quota d'iscrizione e quella associativa annuale sono stabilite dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono così suddivisi nelle seguenti categorie:

- Fondatori, sono coloro che intervengono nell'atto costitutivo;
- Sostenitori, sono coloro che versano una quota maggiore, rispetto a quella ordinaria;
- Ordinari, sono tutti coloro che, avendo proposta domanda d'iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo, versano la quota d'iscrizione e quella annuale;
- Praticanti, sono coloro che praticano attività sportiva nell'interesse dell'associazione.

Art. 10) Tutti i soci praticanti e i giocatori dovranno presentare il certificato medico agonistico senza il quale non potranno partecipare e svolgere le attività dell'associazione.

Qualora un socio praticante e giocatore dovesse omettere la presentazione del certificato medico agonistico verrà espulso dalla associazione.

Art. 11) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Per i soci praticanti e giocatori l'espulsione è prevista per la mancata presentazione del certificato medico agonistico. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

L'assemblea

Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni cinque anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di sette, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19). L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e a ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre membri a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Fino a tre membri vengono scelti tra i candidati proposti dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. E' prevista anche la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi scelto tra i candidati proposti dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto (ad esclusione dell'art. 23), alle riunioni del Comitato Direttivo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I membri del consiglio direttivo non possono far parte del consiglio direttivo di un'altra ASD con la medesima attività o iscritta alla stessa federazione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

La fissazione delle quote sociali;

La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

-La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

-la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento

-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, che possono essere presenti anche delegando un membro del Consiglio stesso o in videoconferenza. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito se intervengono tutti i Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il Presidente Onorario avrà facoltà di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui indicato. Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni cinque anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei. Relativi libri e registri. A egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spettano anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso d'impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause d'impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con gli stessi modi dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote d'iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o a esso pervenuti a qualsiasi titolo. Le entrate commerciali dovranno provenire da attività non in contrasto coi principi ispiratori dello statuto dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 32) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 33) La durata dell'Associazione è illimitata e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data odierna.

Milano, 23/1/2019

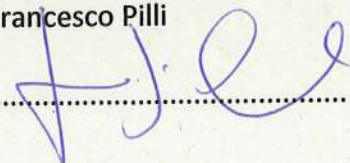
Il Presidente

Alberto Martelli



Il Segretario

Francesco Pilli



Soci fondatori:

Alberto Martelli

Emanuele Tamburini

Daniele Moglia

Francesco Pilli

